



3797/14 RVA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Imprese

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati

Dr. Pasquale LICCARDO Presidente

Dr. Giovanni SALINA Giudice

Dr.ssa Silvia ROMAGNOLI Giudice rel.

nella causa civile n. 3747/2014 Vol.

fra le parti

MORANDI Adolfo, BULGARELLI Carlo Alberto, ARLETTI Alessandro

(Avv. Luigi Vaccari)

e

LAMI Giampaolo (Avv. Giorgio Borelli)

e

LAMI COSTRUZIONI s.r.l. (Prof. Luigi Balestra curatore speciale)

sentito il giudice relatore, letti gli atti, esaminata la documentazione,
visto il parere del P.M. che si è riservato le conclusioni

OSSERVA

Va preliminarmente esaminato il tema dell'ammissibilità del ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 c.c. da parte del collegio sindacale di srl.

Noto l'ampio dibattito giurisprudenziale sul tema (in particolare *i*) Corte Cost. che con sent. n. 481 del 29.12.2005 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzione degli artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile sollevate in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione da e, sulla via tracciata dal giudice delle leggi, l'arresto della S.C. sez. I 13.1.2010 n. 403 nel senso della inammissibilità, peraltro seguita da pronunce di merito di segno opposto cfr. Trib. Milano 26.3.2010 e Trib. Trieste 21.1.2011).

Reputa il collegio di aderire alla tesi favorevole all'ammissibilità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. nella società a responsabilità limitata allorchè il ricorso sia proposto, come nel caso di specie, dal collegio di nomina obbligatoria ex art. 2477 c.c.

Non sono argomenti decisivi in senso contrario:

- né la mancata riproposizione nell'attuale disciplina della srl di cui al D. Lgs. n. 6/2003 del richiamo al procedimento ex art. 2409 c.c. precedentemente



contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2488 c.c. (che così recitava "Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409")

- né la relazione al D. Lgs. cit. che espressamente afferma la superfluità e la contraddittorietà con il nuovo sistema della srl della previsione di forme di intervento del giudice quale il controllo ex art. 2409 c.c. in relazione all'ampliamento dei poteri del socio ex art. 2476 c.c.

Infatti la chiara opzione del legislatore delegato verso un nuovo e più articolato sistema societario ove la srl e la spa corrispondono a due modelli distinti e con connotazioni diverse così come il chiaro intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci della srl non possono che esprimere l'afflato tendenziale verso una disciplina organica delle società ma non certo la preclusione di tutele giurisdizionali a fronte di situazioni patologiche e foriere di nocumento per l'ente sociale.

In altri termini, reputa il collegio che la contrarietà espressa dal legislatore della riforma del 2003 alla estensione del potere ex art. 2409 c.c. nelle srl in relazione al dichiarato intento di conferire autonomia alla srl rispetto alla spa e financo la soppressione dell'espresso riferimento al 2409 c.c. dapprima contenuto nell'art. 2488 c.c., non siano di per sé argomenti decisivi per affermare che il legislatore abbia inteso radicalmente escludere l'esperibilità del controllo giurisdizionale ex art. 2409 c.c. in presenza di date circostanze.

La peculiarità di certe srl rispetto al modello cui si ispira in linea generale la riforma del 2003 è, d'altronde, già implicitamente riconosciuta dal legislatore laddove prevede i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, secondo appunto le previsioni dell'art. 2477 c.c.

Si aggiunga che è lo stesso legislatore che individua un particolare tipo di srl (la società sportiva ex L. 91/1981) per la quale è applicabile il procedimento giudiziario ex art. 2409 c.c.

Se ciò è vero, se cioè è vero che in taluni casi è lo stesso legislatore ad avere avvertito la necessità di un controllo esterno alla compagine sociale della srl, ne consegue che né le srl con nomina obbligatoria del collegio sindacale né il controllo giurisdizionale ex art. 2409 c.c. rientrano nello schema tipico di srl cui si è ispirato il legislatore della riforma del 2003, cosicché non può escludersi che in presenza di altre circostanze peculiari sia possibile il ricorso al controllo giurisdizionale ex art. 2409 c.c.

Si aggiunga che l'argomento secondo cui l'esclusione del controllo ex art. 2409 c.c. per le srl è la fisiologica conseguenza dell'estensione dei poteri di controllo dei soci (art. 2476/2° e 3° co. c.c.) mostra il fianco in quelle situazioni in cui le irregolarità gestionali coincidano con l'interesse dei soci (il che è vieppiù possibile nel caso in cui la carica gestionale sia in capo al socio unico) nel qual caso è evidente che sottrarre ai sindaci il potere di controllo ex art. 2409 c.c. espone la società (e i terzi) a maggior rischio di depauperamento del patrimonio sociale.

Ma certamente non si vede la *ratio* per cui il legislatore della riforma del 2003 avrebbe inteso escludere il ricorso al controllo ex art. 2409 c.c. nelle srl con collegio



sindacale di nomina obbligatoria ex art. 2477 c.c., così del tutto ingiustificatamente differenziandone la posizione e fiaccandone il controllo rispetto ai sindaci di spa.

In ultimo va rilevato che tantomeno è decisiva, nel senso della inammissibilità del controllo ex art. 2409 c.c. nelle srl, la recente modifica del 5° co. dell'art. 2477 c.c. ad opera dell'art' 35 D.L. 9.2.2012 n.5 conv. con modifiche in L. 4.4.2012 n. 35, che attualmente recita "*Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni*": tale modifica e segnatamente il rinvio non più "*alle disposizioni in tema di società per azioni*" ma alle "*disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni*", invero, non ha una connotazione letterale univoca nell'un senso (inammissibilità) o nell'altro (ammissibilità), perché data l'equivalenza tra l'espressione "*disposizioni previste per la società per azioni*" (attuale testo) e l'espressione "*disposizioni in tema di società per azioni*" (precedente testo), la novità letterale sta nel riferimento specifico alle disposizioni "*sul collegio sindacale*", il quale elemento nuovo, in sé e per sé, può essere inteso – dall'interprete senza pregiudiziali – sia nel senso di ulteriore distanziamento della disciplina delle srl rispetto alle spa (intendendosi l'espreso richiamo al collegio sindacale con riferimento esclusivamente alle disposizioni concernenti l'organo, sull'insegnamento della S.C. in sent. 2010 cit.) sia nel senso opposto, valorizzando il *focus* sul collegio sindacale rispetto al più ampio orizzonte della società per azioni (e forse è proprio in tale chiave di non univocità di lettura che va intesa la intenzionale vaghezza della Corte Cost. ove, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità cost. sollevata da Tribunale Tivoli, con ordinanza 7.5.2014 definisce la modifica da ultimo introdotto al 5° co. dell'art. 2477 c.c. come "*sicuramente innovativa in parte qua*"),

Va dunque affermata la piena ammissibilità nel caso di specie del ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai sindaci di nomina obbligatoria ex art. 2477 c.c.

Sulla fondatezza del ricorso, ovvero sulla ricorrenza di gravi irregolarità gestorie, non può che rilevarsi quanto segue: *i)* l'ultimo bilancio depositato è quello riferito al 31.12.2012; *ii)* già alla fine del 2013 i sindaci ebbero a rilevare e contestare all'AU debiti verso l'erario per oltre 700 mila euro; *iii)* le ragioni addotte dall'AU a fronte dei ripetuti rilievi dei sindaci (l'indisponibilità di dati contabili, carenza di personale amministrativo) denotano *ex se* irregolarità nella gestione della società che *in primis* richiede la contezza della situazione economico-patrimoniale; *iv)* dal luglio 2014 la società è stata depennata dalla "*white list*" ex D.P.C.M. 18.4.2013 per l'accesso ai bandi pubblici per l'assegnazione di appalti da parte della P.A.; *v)* dall'agosto 2014 dimessisi tutti i sindaci non è stato ricostituito l'organo di controllo; *vi)* solo nel settembre 2014 (con gravissimo ritardo rispetto ai termini di legge ex art. 2364 c.c.) l'A.U. ha predisposto bozza di bilancio 2013 e relativa nota integrativa e relazione sulla gestione, che presenta le criticità ben messe in luce dalla società in persona del suo curatore speciale (aff. 18 e ss. comparsa).



Tali circostanze non possono che avvalorare i rilievi di gravi irregolarità gestorie da parte dell'amministratore mossi con il ricorso che occupa.

Il collegio reputa opportuna la trasmissione del provvedimento al P.M. in sede affinché valuti la ricorrenza dei presupposti per l'iniziativa ex artt. 6 e ss. L.F.

P.Q.M.

DISPONE l'ispezione dell'amministrazione della società LAMI COSTRUZIONI s.r.l. a spese della società al fine di verificare se ricorrano irregolarità nella gestione; NOMINA l'ispettore d'ufficio nella persona di Dr.ssa Piacquadio Enrica nota all'ufficio disponendone la comparizione per l'udienza del **24.2.2015 ore 12**

innanzi al Giudice già delegato Dr.ssa Silvia Romagnoli

FISSA termine al 30.6.2015 per il completamento dell'attività ispettiva.

Si comunichi, anche all'ispettore d'ufficio ed al P.M. in sede.

Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione del tribunale in data 21.1.2015.

Bologna, 30.1.2015

il Giudice est.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

il 4 Feb. 2015



Il Cancelliere
Dot. Francesco Drosi

V° si comunica al G. Proc. delle P. M. di Bologna

~~Cancelliere~~

Bologna, R. 4 FEB 2015

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
Dot. Francesco Drosi

